



Circolare Informativa n°7/2013

Scadenze CCNL GENNAIO 2013

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



INDICE

1)	Abbigliamento e confezioni – aziende industriali	pag.3
2)	Alimentari – aziende industriali	pag.3
3)	Autotrasporto merci e logistica	pag.4
4)	Calzature – aziende industriali	pag.6
5)	Carta – aziende industriali	pag.6
6)	Cemento – aziende industriali	pag.8
7)	Ceramica – aziende industriali	pag.8
8)	Chimica – aziende industriali	pag.9
9)	Comunicazione – piccola e media industria	pag.12
10)	Gomma e plastica – azienda industriale	pag.12
11)	Grafica ed editoria – aziende industriali	pag.13
12)	Igiene ambientale – aziende private	pag.14
13)	Lapidei – piccola e media industria	pag.15
14)	Legno e arredamento – aziende industriali	pag.15
15)	Metalmecanici – aziende cooperative	pag.16
16)	Metalmecanici – aziende industriali	pag.16
17)	Metalmecanici – piccola e media industria	pag.18
18)	Pelli e cuoio – aziende industriali	pag.18
19)	Proprietari di fabbricati	pag.18
20)	Pubblici esercizi – personale artistico	pag.21
21)	Terziario –Confcommercio	pag.22
22)	Tessili – aziende industriali	pag.23
23)	Tessili – abbigliamento – piccola e media industria	pag.23

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



1) **ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – AZIENDE INDUSTRIALI** **ACCORDO 9 LUGLIO 2010**

L'accordo del 9 luglio rende ufficiale l'ipotesi di accordo del 21 maggio 2010 che prevede la confluenza del Ccnl Fotoincisione tessile .

Per le scadenze precedenti al 21 maggio 2010 si veda Tessili-Abbigliamento-Moda e Fotoincisione tessile.

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori in forza al **1° gennaio 2013**, dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, **viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €200 uguale per tutti i lavoratori.**

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'E.G.R. comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e ridotto proporzionalmente in dodicesimi (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) in caso di minor servizio nel periodo di riferimento o riproporzionato per i rapporti a tempo parziale.

2) **ALIMENTARI – AZIENDE INDUSTRIALI** **ACCORDO 27 OTTOBRE 2012**

Finanziamento della bilateralità

A decorrere dal **1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015**, è istituito un versamento a carico azienda di **€1 mensile per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** a favore del Fondo assistenza sanitaria alimentaristi (Fasa).

Detto contributo è dovuto anche dalle aziende non obbligate ad iscrivere i lavoratori al Fasa.

Il versamento sarà effettuato contestualmente a quello di €10 dovuto per l'assistenza sanitaria.

Per il suddetto periodo sono sospesi i finanziamenti previsti dal Ccnl 22 settembre 2009 per le attività di ricerca e di analisi (*art.1 bis, punto A*), *comma 2*) e per la distribuzione del contratto (*art.13*).

A partire dal **1° gennaio 2013**, le aziende verseranno al Fasa un importo di **€2 mensili per dipendente** (riferito a 12 mensilità), per assicurare la gestione degli interventi in materia di integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa *post partum* e l'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.

Elemento di garanzia retributiva – Settore olio e margarina

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno in sostituzione gli importi di seguito indicati, a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Tali importi sono erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni con funzione analoga e non sono computabili ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.

Livello	Importi mensili	Livello	Importi mensili
1	31,64	6	22,38
2	31,64	7	21,39
3	27,91	8	20,29
4	26,04	9	19,27
5	23,95	10	17,52

Indennità variabili – Rischio macchina per viaggiatori e piazzisti

Le spese di riparazione per danni colposi provocati durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80% nell'ambito di un massimale di €5.500,00 dal 1° gennaio 2013 (€5.500,00 fino al 31 dicembre 2012).

Sono fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore in atto nell'azienda.

3) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA ACCORDO 26 GENNAIO 2011

Dal 2005 anche Magazzini Generali e Autotrasporto merci – Aziende artigiane Confartigianato sono confluiti in Autotrasporto merci e logistica.

Aumenti periodici di anzianità

Per ciascun biennio di servizio prestato e fino ad un massimo di 5 (8 per i lavoratori del trasporto merci assunti precedentemente al 1° giugno 2000), ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure:

Livelli	Trasporto merci	Livelli	Logistica
Q	30,99	Q	25,31
1	29,44	1	24,79
2	26,86	2	23,14
3S	24,79	3	22,52
3J	24,27	4	21,59
4S	23,24	5	21,12
4J	---	---	---
5	22,21	6	20,66
6S	20,66	7	20,25

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



6J	---	---	
----	-----	-----	--

Per il settore logistica, per gli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 2013 si applicano gli importi previsti per il settore Trasporto merci.

Aspettativa per tossicodipendenza – Settore Logistica

E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità) ai lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato che debbano effettuare terapie riabilitative presso strutture pubbliche o comunità terapeutiche, fino ad un massimo di 12 mesi (3 anni nella logistica).

Ai lavoratori familiari di un tossicodipendente è concesso un periodo di aspettativa (non retribuito e senza decorrenza dell'anzianità) per concorrere al programma di recupero dello stesso, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

Nel settore della logistica, le aspettative di cui sopra possono essere concesse per una sola volta e non sono frazionabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la disciplina del settore Trasporto merci.

Divisore orario – Settore Logistica

I divisori per ottenere la quota giornaliera e la quota oraria sono, rispettivamente:

- **22** (26 per i lavoratori con orario distribuito su 6 giorni) e **168 per il settore Trasporto merci;**
- 26 e 170 (169 dal 1° luglio 2012 e **168 dal 1° gennaio 2013**) per il settore Logistica.

Preavviso – Settore Logistica

Operai

Anni servizio	Giorni lavorativi	
Livelli	Trasporto merci (il preavviso decorre da qualsiasi giorno della settimana)	Logistica
Fino a 2 anni	6	10
Oltre 2 anni	---	15

Impiegati, intermediari e quadri

Trasporto merci**			
Anni di servizio	Quadri e 1° livello	2° livello	3°S, 3 e 4° livello*
Fino al 5°	2mesi e 15 giorni	1 mese e 15 giorni	1 mese
Dal 6° al 10°	3 mesi e 15 giorni	2 mesi	1 mese e 15 giorni
Oltre il 10°	4 mesi e 15 giorni	2 mesi e 15 giorni	2 mesi

**Per gli impiegati ed i quadri la durata del preavviso – che decorre dal 1° al 16° giorno di ciascun mese – viene ridotta alla metà in caso di dimissioni.

* Per il personale viaggiante dei livelli 3 e 3S il periodo di preavviso è pari a 15 giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Logistica**				
Anni di servizio	1°S e 1° livello	2° livello	3° livello	4°, 5° e 6° livello
Fino al 5°	3 mesi	2 mesi	40 giorni	1 mese
Dal 6° al 10°	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese e ½
Oltre il 10°	5 mesi	4 mesi	3 mesi	3 mesi

**Per gli impiegati il preavviso decorre dalla fine di ciascun mese e, in caso di dimissioni la sua durata è ridotta alla metà.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 al settore Logistica si applica la disciplina del settore Trasporto merci.

Lavoro festivo, notturno e straordinario – Settore Logistica

Da gennaio 2013 verrà applicato al settore logistica le previsioni in tema di lavoro festivo, notturno e straordinario del settore merci.

**4) CALZATURE – AZIENDE INDUSTRIALI
 ACCORDO 14 GIUGNO 2010**

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €200 mensili uguale per tutti i lavoratori.

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'E.G.R. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in caso di rapporti a tempo parziale.

**5) CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI
 ACCORDO 13 SETTEMBRE 2012**

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi retributivi in vigore al **1° gennaio 2013**

Livello	Minimi di retribuzione
Q	2.302,84

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



AS	2.295,80
A	2.029,90
B1	1.856,29
B2S	1.812,35
B2	1.756,14
C1S	1.661,29
C1	1.605,11
C2	1.504,43
C3	1.432,80
D1	1.375,49
D2	1.303,53
E	1.224,57

A decorrere dal 1° gennaio 2013, nel minimo di retribuzione sono ricompresi l'indennità di contingenza, l'E.d.r. confederale e l'indennità di efficienza organizzativa.

Importi integrativi turnisti

A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai turnisti delle cartiere addetti a lavorazioni a ciclo continuo (7 giorni su 7) su 3 turni avvicendati e non inseriti nei 3 turni avvicendati, vengono corrisposti i seguenti importi integrativi, a titolo di normale retribuzione:

Livelli	Importi mensili	
	Su 3 turni avvicendati	Non su 3 turni avvicendati
Q	152,75	126,09
AS	152,22	125,61
A	132,10	108,03
B1	119,04	96,63
B2S	115,77	93,78
B2	111,43	89,98
C1S	104,35	83,80
C1	100,00	80,00
C2	92,39	73,35
C3	86,95	68,59
D1	82,59	64,79
D2	77,16	60,05
E	71,18	54,82

Gli importi sopraesposti comprendono ed assorbono:

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



- la maggiorazione del 7% spettante agli addetti a lavorazioni a ciclo continuo su 3 turni avvicendati;
- la maggiorazione del 6% spettante agli addetti a lavorazioni a ciclo continuo non inseriti su 3 turni avvicendati nonché ai turnisti delle aziende cartotecniche a ciclo continuo e reparti cartotecnici delle cartiere a ciclo continuo;
- l'indennità di €15,49 spettanti agli addetti ai 3 turni avvicendati e quella di €6,20 spettante ai non addetti ai 3 turni avvicendati ed ai turnisti su 3 turni non a ciclo continuo.

Indennità per i turnisti

Ai turnisti, del settore cartario e cartotecnico, addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati viene corrisposta un'indennità di €15,49, ridotta a €6,20 mensili per i lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo non inseriti nei tre turni avvicendati e per i turnisti su tre turni non a ciclo continuo.

Ai turnisti del settore cartotecnico operanti su tre turni avvicendati è corrisposta un'indennità mensile di €5,16 (€9,00 dal 1° gennaio 2013).

6) CEMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 10 MARZO 2010

Assistenza integrativa

A partire dal 1° gennaio 2012, in base all'accordo 18 febbraio 2010, viene istituito un Fondo sanitario integrativo, la cui contribuzione sarà pari a:

- 8,00 (elevata ad €10,00 dal 1° gennaio 2013) a carico azienda;
- €2,00 (elevata ad €3,00 dal 1° gennaio 2013) a carico dipendente.

7) CERAMICA – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 22 NOVEMBRE 2010 E 17 LUGLIO 2012

Assistenza integrativa

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori che applicano il CCNL 22 novembre 2010 sarà il Fasie, tale sistema è operativo dal 1° settembre 2012 solo per i lavoratori del settore ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, che, al 17 luglio 2012 già aderiscono, in attuazione dell'accordo 27 giugno 2008, al fondo di assistenza sanitaria integrativa gestito da Fonsai.

Per gli altri lavoratori la disciplina sarà operativa dal 1° gennaio 2013, se avranno aderito entro il 31 ottobre 2012.

La contribuzione annua - per le prestazioni standard - è così ripartita:

- €140,00 a carico azienda;

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



- €140,00 a carico del lavoratore.

Il contributo a carico del lavoratore viene anticipato dal datore, che provvede al successivo recupero con trattenute sulla busta paga in 12 rate mensili (6 rate mensili in caso di adesione nel corso dell'anno).

Il contributo è assolto in unica soluzione entro:

- **il 15 gennaio per coloro che hanno aderito entro il 31 ottobre dell'anno precedente;**
- il 15 luglio per coloro che aderiscono entro il 30 aprile dell'anno in corso.

È previsto un eventuale contributo aggiuntivo annuo per il nucleo familiare, a totale carico del dipendente.

Dal sistema saranno escluse le imprese che disporranno di un proprio sistema aziendale di assistenza sanitaria, le quali tuttavia potranno aderire al nuovo sistema, previa intesa con le rappresentanze dei lavoratori.

Previdenza integrativa

E' prevista una quota una tantum di iscrizione al fondo Foncer pari ad €16 (di cui €12 a carico dell'azienda ed €4 a carico del lavoratore), per i lavoratori già iscritti a Fonchim al 31 dicembre 2007 e che passano dal 1° luglio 2008 a Foncer, l'una tantum è integralmente a carico dell'azienda.

Settore piastrelle di ceramica e materiali refrattari:

- 1,4% della retribuzione utile per il computo del tfr a carico del lavoratore;
- 1,8% della retribuzione utile per il computo del tfr a carico del datore di lavoro.

Settore ceramica sanitaria, porcellana, ceramica uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in gres:

- 1,4% della retribuzione utile per il computo del tfr a carico del lavoratore;
- 1,7% (1,6% fino al 31 dicembre 2012) della retribuzione per il computo del tfr a carico del datore di lavoro.

8) CHIMICA – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 22 SETTEMBRE 2012

Minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° gennaio 2013:

Settore chimico-farmaceutico

Categoria	Minimi contrattuali	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.098,52	365,96	190,00
A2	2.098,52	200,07	190,00

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



A3	2.098,52	152,70	190,00
B1	1.929,22	208,76	100,00
B2	1.929,22	144,39	100,00
C1	1.748,25	209,40	-
C2	1.748,25	150,61	-
D1	1.609,03	223,23	-
D2	1.609,03	147,74	-
D3	1.609,03	108,73	-
E1	1.455,87	183,41	-
E2	1.455,87	119,27	-
E3	1.455,87	69,42	-
E4	1.455,87	34,17	-
F	1.422,46	-	-

Settore fibre chimiche

Categoria	Minimi contrattuali	Indennità di posizione organizzativa*	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.081,52	348,96	190,00
A2	2.081,52	171,07	190,00
A3	2.081,52	113,70	190,00
B1	1.897,22	208,76	100,00
B2	1.897,22	116,39	100,00
C1	1.738,25	180,40	-
C2	1.738,25	127,61	-
D1	1.585,03	219,23	-
D2	1.585,03	121,74	-
D3	1.585,03	84,73	-
E1	1.439,87	173,41	-
E2	1.439,87	92,27	-
E3	1.439,87	53,42	-
E4	1.439,87	24,17	-
F	1.406,46	-	-

- Solo per questo settore: ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2004, di età inferiore a 32 anni, non viene corrisposto l'i.p.o.

Settore abrasivi

Categoria	Minimi contrattuali	Indennità di posizione organizzativa*	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	1.996,51	226,47	190,00

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



B1	1.829,38	216,04	---
B2	1.829,38	94,05	---
C1	1.604,05	171,50	---
C2	1.604,05	133,46	---
C3	1.604,05	87,92	---
D1	1.444,44	209,06	---
D2	1.444,44	108,03	---
D3	1.444,44	76,15	---
E1	1.360,79	110,42	---
E2	1.360,79	49,47	---
E3	1.360,79	15,33	---
F	1.338,78	---	---

Settore lubrificanti e GPL

Categoria	Minimi contrattuali	Elemento aggiuntivo della retribuzione
Q1	2.730,00	180,00
Q2	2.488,00	180,00
A	2.391,00	-
B	2.217,00	-
C	2.022,00	-
D	1.894,00	-
E	1.766,00	-
F	1.657,00	-
G	1.628,00	-
H	1.530,00	-
I	1.406,00	-

Maggiorazioni lavoro notturno

Ai lavoratori turnisti, con l'eccezione di quelli del settore Fibre chimiche, per le prestazioni effettivamente svolte nel turno notturno (in genere dalle 22:00 alle 6:00) compete in aggiunta alle maggiorazioni previste (4%, per i turni diurni; 34%, per i turni notturni; 46%, per i turni notturni svolti nelle lavorazioni a ciclo continuo) un importo in cifra pari a €7,50 (€8,50, dal 1° gennaio 2013; €9,50, dal 1° gennaio 2014; €10,50, dal 1° gennaio 2015), rapportato ad 8 ore (tale importo, comprensivo di ogni incidenza, non ha riflessi su altri istituti contrattuali o di legge, sia diretti che indiretti ed è escluso dalla base di computo del t.f.r.; non è altresì assorbibile da identiche erogazioni concordate a livello aziendale che non prevedano un'espressa clausola di assorbimento).

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



9) COMUNICAZIONE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ACCORDO 16 SETTEMBRE 2010

In data 17 luglio 2001 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo per la stipula del nuovo Ccnl unico per i settori Carta e Grafica.

Pertanto per le vicende successive al 31 dicembre 2000 si veda il nuovo Ccnl alla voce "Comunicazione - Piccola Industria" applicabile sia al settore carta che grafica.

Trattamento economico malattia apprendista

Settore Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi

L'apprendista non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 15 mesi. la durata dell'apprendistato viene pertanto prorogata per un tempo corrispondente all'assenza nel solo caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cessa ove nell'arco di 36 mesi (1.095 giorni di calendario) si raggiunga il predetto limite anche con più malattie.

Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda corrisponde all'apprendista, dal primo giorno e fino al 180°, un trattamento economico pari alle seguenti percentuali della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario: **90% dal 1° gennaio 2013** (60% fino al 31 dicembre 2010; 70% dal 1° gennaio 2011; 80% dal 1° gennaio 2012).

Settore cartario-cartotecnico

L'apprendista non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi; la durata dell'apprendistato viene pertanto prorogata per un tempo corrispondente all'assenza nel solo caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cessa ove nell'arco di 36 mesi (1.095 giorni di calendario) si raggiunga il predetto limite anche con più malattie.

Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda corrisponde all'apprendista, dal primo giorno e fino al 180°, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

10) GOMMA E PLASTICA – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 18 MARZO 2010

Assistenza integrativa

Il Ccnl 18 marzo 2010 ha previsto l'attivazione di un Fondo sanitario integrativo.

La contribuzione mensile sarà pari a:

- €8,00 dal 1° gennaio 2013, a carico azienda;
- €8,00 dal 1° gennaio 2013 a carico dipendente.

Per il mese di dicembre 2012, la contribuzione sarà pari ad €4 paritetici.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*

11) **GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI** **IPOSTESI DI ACCORDO 30 MAGGIO 2011**

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi in vigore al 1° gennaio 2013:

Livelli	Minimo*	Contingenza	E.d.r. confederale
Q	1.779,55	539,99	10,33
AS	1.770,96	539,99	10,33
A	1.495,37	533,19	10,33
B1S	1.438,82	530,40	10,33
B1	1.395,87	530,40	10,33
B2	1.307,82	528,03	10,33
B2	1.214,04	525,47	10,33
C1	1.120,99	523,01	10,33
C2	989,28	519,63	10,33
D1	895,50	517,35	10,33
D2	814,61	515,40	10,33
E	715,83	512,87	10,33

* Ai fattorini (escluso quello delle case editrici) conduttore di motocicli e ciclomotori spetta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (minimo di retribuzione e indennità di contingenza).

La retribuzione annua dei quadri, comprensiva di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati, non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

Nel caso di retribuzioni inferiori, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre a titolo di importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2013, è prevista la creazione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, destinato alle aziende che non abbiano già in essere forme di assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità o di alcune categorie di lavoratori.

L'adesione, riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, è volontaria.

Il contributo, pari ad €120 annui, sarà così suddiviso:

- il 70% (€84) a carico del datore di lavoro;
- il 30% (€36) a carico del lavoratore.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Per il solo anno 2013, tutti i lavoratori a tempo indeterminato cui si applica il c.c.n.l. che non beneficiano di altre forme di assistenza sanitaria integrativa saranno iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo sarà a totale carico del datore di lavoro.

12) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE **ACCORDO 21 MARZO 2012 E ACCORDO 20 DICEMBRE 2012**

Diritti sindacali

I lavoratori membri degli organi statutari delle Confederazioni sindacali, delle Associazioni nazionali stipulanti il Ccnl e delle relative strutture riconosciute in azienda hanno diritto a **permessi retribuiti, 72 ore annue dal 1° gennaio 2013**, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

I lavoratori appartenenti agli organi statutari delle strutture territoriali delle Organizzazioni di cui sopra hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti del monte ore annuo **pari a 5 ore per ogni dipendente in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno.**

I permessi retribuiti da distribuire fra le strutture sindacali aziendali (R.S.U.) sono stabiliti nella misura annua di due ore per ciascun dipendente in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno. Tali permessi assorbono quelli retribuiti previsti dalle legge per i dirigenti delle R.S.A.

Tutti i permessi sono richiesti con un preavviso di almeno 36 ore, salvo i casi di particolare urgenza.

Dal 1° gennaio 2013 le aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni sindacali un periodo di aspettativa retribuita, per motivi sindacali, nella misura complessiva di 90 mesi per ogni anno solare da suddividere secondo i criteri specificati dall'accordo 15 novembre 2012.

L'aspettativa è fruita per periodi di durata continuativa mensile o plurimensile (con un minimo di 1 mese e un massimo di 11 mesi nell'anno solare per lo stesso dipendente).

L'aspettativa, che non è riconosciuta nelle aziende con meno di 50 dipendenti, non è utile ai fini della maturazione di ferie, mensilità supplementari, t.f.r., Elemento di garanzia retributiva, scatti di anzianità e del periodo necessario per il passaggio alla posizione parametrica A.

Malattia

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in ogni anno solare, al superamento di 12 giorni di assenza per malattia, computati anche cumulativamente, o di 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali, in caso di ulteriori assenze per malattia di durata da 1 a 5 giorni l'azienda nei confronti del singolo dipendente opererà nei seguenti termini:

- per i primi 2 eventi di assenza successivi ai predetti 12 giorni o 4 eventi, per ogni evento si opererà annualmente una trattenuta di €15,00 dall'Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.);
- a partire dal 3° evento di assenza successivo ai predetti 12 giorni o 4 eventi in poi, per ogni evento si opererà annualmente una trattenuta di €35,00 dall'Indennità integrativa mensile di cui all'art. 33, comma 3, lett. g, fino alla misura massima dell'importo annuo di tale Indennità.

Qualora, per effetto delle progressive trattenute, l'ammontare annuo dell'Indennità integrativa mensile risulti esaurito, le eventuali trattenute residue saranno operate dall'E.G.R. ovvero, in quanto

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



previsto da un contratto aziendale di secondo livello, dal premio di risultato o produttività assorbente l'E.G.R., in ogni caso fino alla misura massima costituita dall'importo annuo dell'E.G.R..

13) LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA VERBALE DI ACCORDO 5 OTTOBRE 2010

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2013

Livelli	Minimo	Contingenza	Superminimo collettivo	E.d.r. confederale
1	1.576,12	531,45	--	10,33
2	1.440,19	528,25	--	10,33
3	1.176,41	521,53	--	10,33
4	1.099,50	518,48	--	10,33
5	1.050,96	518,39	--	10,33
6	989,36	516,77	--	10,33
7	912,05	514,82	--	10,33
8	773,19	512,39	7,75	10,33

14) LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 12 MAGGIO 2010

Previdenza integrativa

All'atto dell'adesione al Fondo Arco il lavoratore è tenuto al versamento di una somma definita dalle fonti istitutive del Fondo quale quota di iscrizione "una tantum".

Il Fondo Arco è finanziato mediante un contributo - suddiviso in parte uguale tra lavoratore e datori di lavoro - nella misura del 2,6% (2,4% fino al 31 dicembre 2012) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. (minimo, contingenza, E.d.r. confederale e indennità di funzione per i quadri), nonché da quote del trattamento di fine rapporto in corso di maturazione.

Il contributo è così determinato:

- 30% per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa assunti anteriormente al 28 aprile 1993;
- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



15) METALMECCANICI – AZIENDE COOPERATIVE IPOTESI DI ACCORDO 26 GENNAIO 2010

Assistenza integrativa

Le parti stipulanti concordano di costituire un Fondo di solidarietà a sostegno dei lavoratori il cui reddito subisca riduzioni per periodi prolungati e per specifiche fattispecie.

L'adesione dei lavoratori è volontaria.

Le fattispecie oggetto di intervento e i requisiti dei beneficiari saranno successivamente definiti, in modo tale da rendere operativo il Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La contribuzione al Fondo sarà la seguente:

- per il 2011 ed il 2012, €2,00 mensili a carico azienda per ogni lavoratore in forza, con versamento rispettivamente a gennaio 2012 e gennaio 2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 2012, €1,00 mensile a carico del lavoratore, con versamento a gennaio 2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, €2,00 mensili a carico azienda per ogni lavoratore in forza, iscritto e contribuente.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva (COOPERLAVORO) a carico azienda viene elevata all'1,6%.

Il contributo a carico azienda per gli apprendisti è pari all'1,6 %.

L'aumento sarà operativo a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota.

16) METALMECCANICI – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 5 DICEMBRE 2012

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2013

Livelli	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Elemento retributivo	Totale
7Q	2.094,48	114,00	-	2.208,48
7	2.094,48	-	59,39	2.153,87
6	1.928,16	-	-	1.928,16
5S	1.797,33	-	-	1.797,33
5	1.679,89	-	-	1.679,89

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
 Consulenza alle Imprese*



4	1.570,59	-	-	1.570,59
3	1.506,69	-	-	1.506,69
2	1.363,11	-	-	1.363,11
1	1.238,44	-	-	1.238,44

N.B. Dal 1° gennaio 2013 i minimi tabellari comprendono anche l'E.d.r. confederale.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2012 sarà operativo il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Metasalute e le prestazioni a favore dei lavoratori decorreranno dal 1° gennaio 2013.

La contribuzione per gli anni 2011 e 2012 è la seguente: €24 annui a carico azienda per ogni lavoratore in forza al 31 dicembre di ogni anno. Il versamento avverrà rispettivamente a gennaio 2012 ed a gennaio 2014 (già previsto per il mese di gennaio 2013).

Le contribuzioni, calcolate con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato non in prova compresi gli apprendisti, sono le seguenti:

- **dal 1° gennaio 2013: €2 mensili a carico azienda per ogni lavoratore iscritto ed €1 mensile a carico del lavoratore iscritto;**
- dal 1° gennaio 2015: €4 mensili a carico azienda per ogni lavoratore iscritto ed €2 mensili a carico del lavoratore iscritto;
- dal 1° gennaio 2016: €6 mensili a carico azienda per ogni lavoratore iscritto ed €3 mensili a carico del lavoratore iscritto.

Le aziende in cui fosse già attiva al 31 dicembre 2012 un'assistenza sanitaria, potranno armonizzarla con le suddette contribuzioni.

Con l'accordo 22 maggio 2012 le Parti hanno definito, a regime, le modalità di adesione e di contribuzione.

L'azienda verserà, con cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, sia la quota a suo carico sia quella a carico del lavoratore (operando la relativa trattenuta sulla busta paga).

Il primo versamento, relativo al trimestre gennaio-marzo 2013, avverrà entro il 20 aprile 2013.

Le contribuzioni per iscrizioni successive al 31 dicembre 2012 partiranno dal mese di iscrizione e le prestazioni decorreranno dal 1° giorno del trimestre successivo a quello cui si riferisce la prima contribuzione.

Per i mesi in cui l'azienda non paga retribuzione diretta, la quota di contribuzione a carico azienda è a carico del lavoratore.

Previdenza integrativa

Il Fondo Cometa è alimentato mediante un contributo, suddiviso in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro, pari al 3,20% **dal 1° gennaio 2013** del minimo tabellare, dell'E.d.r., dell'indennità di funzione per i quadri e dell'elemento retributivo spettante ai lavoratori di 7° livello, nonché da una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

L'aumento rispetto alla percentuale del 2,8% prevista fino al 2012 sarà applicato solo se il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Per gli apprendisti, il contributo paritetico è pari all'1,6% del minimo tabellare e dell'elemento retributivo spettante ai lavoratori di 7° livello.

17) METALMECCANICI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA IPOTESI DI ACCORDO 3 GIUGNO 2010

Bilateralità

Una specifica Commissione regolamerterà entro il 31 dicembre 2012, il sistema di bilateralità e gli interventi di Welfare all'interno degli enti esistenti (Fondapi e Enfea).

A tale scopo è prevista la seguente contribuzione straordinaria a carico azienda per l'anno 2012, **versamento a gennaio 2013 di €2 mensili per ogni lavoratore in forza.**

Previdenza integrativa

Il Fondo FONDAPI è alimentato mediante un contributo, suddiviso in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro, pari al 3,20% **dal 1° gennaio 2013** del minimo tabellare, dell'E.d.r., dell'indennità di funzione per i quadri e dell'elemento retributivo spettante ai lavoratori di 7° livello, nonché da una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

Per gli apprendisti, il contributo paritetico è pari all'1,6% del minimo tabellare e dell'elemento retributivo spettante ai lavoratori di 7° livello.

18) PELLI E CUIOIO – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 24 GIUGNO 2010

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €200 mensili uguale per tutti i lavoratori.

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'E.G.R. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, incluso il t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in caso di rapporti a tempo parziale.

19) PRORPIETARI DI FABBRICATI

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*

ACCORDO 12 NOVEMBRE 2012

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2013

Livelli	Minimo	Altri elementi	Totale
A1	1.029,33		
A2	1.029,33		1.029,33
A3	1.128,03		1.128,03
A4	1.128,03		1.128,03
A5	1.029,33		1.029,33
A6	1.078,61		1.078,61
A7	1.078,61		1.078,61
A8	1.129,84		1.129,84
A9	1.129,841		1.129,841
B1	1.260,29		1.260,29
B2	1.198,23		1.198,23
B3	1.196,16		1.196,16
B4	1.113,71		1.113,71
5	1.049,29		1.049,29
C1	1.855,23	155,00	2.010,23
C2	1.701,38		1.701,38
C3	1.490,17		1.490,17
C4*	1.255,12		1.255,12
D/1	1.194,93		1.194,93
D/2	1.194,02		1.194,02
D/3	1.194,02		1.194,02
D/4	1.194,02		1.194,02

*Per l'impiegato di primo impiego, per i primi 12 mesi di servizio effettivo la retribuzione viene così stabilita: €1.033,90 dal 1° gennaio 2011; €1.052,51 dal 1° gennaio 2012; €1.071,46 dal 1° gennaio 2013; €1.091,82 dal 1° gennaio 2014

Aumento salario conglobato.

Tipologia	Importi mensili			
	A3-A4	A1-A2-A5	A6-A7	A8-A9
- per ogni 10 vani catastali (o frazione superiore a 5) oltre 50	0,95	0,86	0,91	0,95

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



vani				
- per ogni ascensore o montacarichi	2,50	2,27	2,39	2,49
- per ogni scala oltre la prima	3,18	2,89	3,04	3,18
- per ogni citofono con centralino interfono	2,15	1,96	2,06	2,15
- per ogni appartamento destinato esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, ecc., che aggravi notevolmente il lavoro del portiere	2,84	2,58	2,72	2,84
- per la pulizia delle scale, per ogni piano (*) a partire dal 6° compreso	3,90	---	---	---
- per la pulizia dei cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis, e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile con superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq	0,95	---	---	---
- per la pulizia e l'innaffiamento di spazi a verde con superfici superiori a 100 mq, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq (**)	0,95	---	---	---
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (***)	47,44	47,44	---	47,39
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (***)	30,07	30,07	---	30,04
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (***)	17,22	17,22	---	17,20
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente abitativo), per ogni unità immobiliare	0,61	0,61	0,61	0,61
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente non abitativo), per ogni unità immobiliare	0,86	0,86	0,86	0,86
- indennità intervento su ascensori:				
a) un ascensore	3,07	3,07	---	3,07
b) 2 ascensori	4,30	4,30	---	4,30
c) 3 ascensori	5,53	5,53	---	5,53

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



d) 4 ascensori	6,76	6,76	---	6,76
e) 5 o più ascensori	7,99	7,99	---	7,99
- indennità di apertura del portone	6,15	6,15	6,15	6,15
- indennità di chiusura del portone	6,15	6,15	6,15	6,15

Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi

Le misure dell'indennità sono così elevate:

Tipologia	Importi mensili			
	A3-A4	A1-A2-A5	A6-A7	A8-A9
in caso di 2° ingresso	52,53	47,29	50,09	52,90
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	26,26	23,64	25,05	26,45

Profili D1 addetti a stabili commerciali

Con la retribuzione di gennaio 2013, ai lavoratori con profilo D1 addetti alla vigilanza nell'ambito di stabili a prevalente indirizzo commerciale, viene corrisposta un'indennità di €57,54.

Reperibilità

Con la retribuzione di gennaio 2013, è riconosciuta per tutti i profili una indennità per la reperibilità pari a €12,29.

**20) PUBBLICI ESERCIZI – PERSONALE ARTISTICO
IPOSTESI DI ACCORDO 15 DICEMBRE 2011**

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2013

Livello	Retribuzione giornaliera	Retribuzione giornaliera forfettizzata
A1	61,59	82,75
A2	57,35	77,06
A3	53,11	71,38
B1	52,05	69,94
B2	48,18	64,73
B3	43,92	59,03
C1	55,23	74,21
C2	51,21	68,81
C3	46,98	63,11

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



* In considerazione delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro, contestualmente alla retribuzione vengono erogate anche le maggiorazioni percentuali di seguito indicate a titolo di forfettizzazione della gratifica natalizia (8,33%), della gratifica feriale (8,33%), delle ferie (8,33%) e del t.f.r. (7,50%).

Contratto di ingresso

Nel caso di assunzione di lavoratori che nel biennio precedente non abbiano maturato almeno 120 giorni nella funzione artistica e/o tecnico-artistica per cui viene attivato il rapporto, l'azienda può applicare il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento, per un massimo di 90 giorni e comunque per un numero di giorni fino a concorrenza dei 120 maturati a partire dal biennio precedente.

21) TERZIARIO - CONFCOMMERCIO ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Indennità di funzione

Con decorrenza 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione da corrispondere al livello 1Q è pari a € 260,77 (fino al 13 dicembre 2012 l'importo era pari a €250,77) di seguito si riporta la tabella dei minimi aggiornata con la variazione.

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Terzo elemento	Totale
1Q	1.693,51	540,37	260,77	2,07	2.496,72
1	1.525,52	537,52	-	2,07	2.065,11
2	1.319,57	532,54	-	2,07	1.854,18
3	1.127,87	527,90	-	2,07	1.657,84
4	975,46	524,22	-	2,07	1.501,75
5	881,28	521,94	-	2,07	1.405,29
6	791,20	519,76	-	2,07	1.313,03
7	682,54*	517,51	-	2,07	1.202,12
Op. di vendita 1	920,81	530,04	-	-	1.450,85
Op. di vendita 2	771,44	526,11	-	-	1.297,55

* *L'importo di € 682,54 è comprensivo della quota aggiuntiva di retribuzione pari a € 5,16 prevista per i lavoratori inquadrati al settimo livello.

22) TESSILI – AZIENDE INDUSTRIALI RINNOVO 17 GIUGNO 2010

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €200 mensili uguale per tutti i lavoratori.

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

**23) TESSILI – ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
IPOTESI DI ACCORDO 22 LUGLIO 2010**

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €200 mensili uguale per tutti i lavoratori.

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
